



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 110 del 25/06/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2010, n. 1443

Art. 9 e 10 della Legge 475 del 2/4/1968 - Sede farmaceutica unica vacante nel Comune di Sanarica (LE) ASL Lecce da assegnare in prelazione. Revoca parziale D.G.R. n. 156 del 19.02.2008.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata, dal Responsabile della P.O. e dal Responsabile A.P. dell'ufficio Politiche del farmaco e confermata dal Dirigente del Servizio PATP, riferisce quanto segue:

Con Delibera di Giunta regionale n. 271 del 07.03.2006, è stata approvata la revisione di pianta organica delle farmacie dei comuni compresi nel territorio della ASL Lecce (ex LE/2) per il biennio 2003/04, con successivo atto di G.R. n. 1589 del 23.10.2006, è stata approvata la rettifica alla D.G.R. n. 271/06.

Nei citati atti di approvazione della pianta organica delle farmacie della ASL Lecce, notificata al Comune di Sanarica (LE) in data 27.3.07, relativamente a detto comune è risultata vacante l'unica sede farmaceutica comunale esistente.

Il Comune di Sanarica (LE) con deliberazione consiliare n. 25 del 11.05.2007 ha chiesto, ai sensi degli art. 9 e 10 della Legge 475/68 e successive modificazioni, di esercitare il diritto di prelazione per l'assunzione della gestione della sede farmaceutica in questione.

Con D.G.R. n. 156 del 19.02.2008 è stata concessa l'assegnazione in prelazione al Comune di Sanarica, ai sensi dell'art. 9 e 10 della L.475/68, dell'unica sede farmaceutica vacante.

Sullo stesso atto di Giunta veniva disposto che lo stesso Comune avrebbe dovuto attivare le procedure di gestione dell'esercizio farmaceutico secondo quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 475/68 e s.m.i., attenendosi all'art. 3, comma 42, della L.R. n. 40 del 31.12.2007.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.05.2008 del comune di Sanarica, si disponeva che la gestione della sede farmaceutica in questione doveva attenersi all'art. 113, comma 5, lett. a) del TUEL n. 267/2000. per una durata non inferiore a 30 anni.

Con successiva delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 29.08.2008 veniva stabilito, tra l'altro, l'indizione di gara per l'affidamento dell'esercizio farmaceutico concesso in prelazione ad una dei soggetti di cui all'art. 23 bis, comma 2, D.L. 112/08, convertito in legge 133/2008.

Con determinazione n. 4 del 20.01.2009 del responsabile di Servizio del suddetto comune, veniva approvato il verbale di gara e aggiudicata definitivamente la gestione dell'esercizio farmaceutico al concorrente.

Il Servizio PATP con nota prot. N. 7908 del 12.06.2009 contestava al Sindaco di Sanarica che le procedure di affidamento della farmacia prelaZIONATA, adottate con i su citati atti Consiliari, non erano applicabili alla gestione della farmacia stessa in quanto non era possibile paragonare la farmacia ad un esercizio commerciale di rilevanza economica. Con la stessa comunicazione si diffidava il Sindaco a emettere il relativo provvedimento di apertura della sede farmaceutica in questione pena la revoca del

provvedimento di assegnazione.

In data 07.07.2009, il legale incaricato dal Comune di Sanarica, inviava istanza di riesame e revoca della su citata nota sostenendo che l'unico modello gestorio possibile della sede comunale non era quello stabilito dall'art. 9 della L. 475/68 bensì quello previsto dall'art. 23bis, comma 2, L. 133/08, paragonando la farmacia ad un esercizio pubblico di rilevanza economica.

Con successiva nota prot. n. 9868 del 20.07.2009 il Servizio PATP, ufficio Politiche del farmaco, ribadiva le perplessità precedentemente manifestate e rimarcava la richiesta di adozione da parte del Sindaco, di provvedimenti in attuazione della L. 475/68.

In considerazione della discordanza di pareri a riguardo della forma gestionale, il Servizio PATP, tramite la Presidenza della Giunta regionale, ha ritenuto opportuno illustrare alla Sezione della Corte dei Conti la questione inerente l'affidamento della gestione della sede farmaceutica vacante del comune di Sanarica (LE), adottata ai sensi dell'art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella L. 6 agosto 2008 n. 133, riferita a servizi pubblici locali di rilevanza economica e quindi, a parere della Regione, non applicabile alla gestione delle farmacie comunali. Per cui, il Presidente ha richiesto in data 19.11.2009, ai sensi dell'art. 7,co. 8, della legge n. 131/03 il parere della Corte dei Conti, sulla corretta applicazione del citato articolo 23 bis.

A seguito di notizie apprese tramite il sito istituzionale della Corte dei Conti di Bari, il Servizio PATP è venuto a conoscenza che la Sezione Regionale di controllo per la Puglia con deliberazione n. 120 del 10.12.2009 si è espressa sulla richiesta di parere inviata dal Presidente della Giunta regionale precisando che, pur ritenendo inammissibile la richiesta stessa, evidenziava a riguardo: omissis ...” il D.L. 25.09.2009 n. 135, convertito nella L. 20.11.2009 n. 166, ha modificato l'art. 23 bis della L. 133/08 introducendo all'art. 15, tra le fattispecie eccezionali fatte salve della predetta normativa anche le disposizioni della L. 02.04.68 n. 475 relative alla gestione delle farmacie comunali.”

Pertanto, in considerazione di ciò, si ritiene di proporre la conferma dell'assegnazione in prelazione della sede farmaceutica unica vacante del comune di Sanarica disposta con la D.G.R. n. 157/08 e di proporre che la forma di gestione di detto esercizio dovrà avvenire ai sensi di quanto disposto dall'art. 23bis, comma 2, L. 133/08 modificato dal D.L. 25.09.2009 n. 135, convertito nella L. 20.11.2009 n. 166 anziché in ottemperanza all'art. 9 della L. 475/68.

Si ribadisce che le procedure relative all'apertura della sede in questione dovranno essere adottate e concluse ai sensi della L.R. n. 40/07, pena decadenza del diritto di prelazione.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Fulvio Longo

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall'art.4 comma 4 della L.R. n.7/97,

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore.
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte Responsabile della P.O. dell'ufficio Politiche del Farmaco n.3, dal Responsabile A.P. dello stesso ufficio e dal Dirigente del Servizio PATP.

- A voti unanimi , espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte, che qui si intendono condivise:

di confermare, ai sensi dell'art. 9 e 10 della L. 475/68, al Comune di Sanarica (LE), ASL provincia di Lecce, l'esercizio del diritto di prelazione sull'unica sede farmaceutica comunale vacante.

di disporre che il Comune di Sanarica (LE), potrà attivare le procedure, di cui all'art. 10 della legge n. 475/68 e s.m.i., per la gestione dell'esercizio farmaceutico in questione, secondo l'art. 23bis, comma 2, L. 133/08, modificato dal D.L. 25.09.2009 n. 135, convertito nella L. 20.11.2009 n. 166 anziché ai sensi dell'art. 9 della L. 475/68.

di ribadire che le procedure per l'apertura dell'esercizio farmaceutico prelaionato dovranno essere espletate in ottemperanza all'art.3, comma 42, della L.R. n. 40 del 31.12.2007.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 lettera H della legge regionale n.13 del 12.4.94

di provvedere , a cura del Servizio PATP, alla notifica del presente provvedimento alla ASL della provincia di Lecce competente territorialmente, ed al Comune di Sanarica (LE).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola
